

Riunione del 28 maggio 2009

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi
Componente: Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF 40/09 - Appello del Dirigente Sig. Pietro Paolo Giampellegrini avverso il provvedimento C.G.N. C.U. n. 40 del 30 aprile 2009.

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udita la Procura Federale all’udienza di discussione, cui nessuno ha presenziato per la parte appellante

OSSERVA

Con il provvedimento all’epigrafe, la Commissione Giudicante Nazionale ha sospeso per mesi sei da ogni attività federale l’odierno appellante (GUP del C.P. FIPAV Massa Carrara sino alle dimissioni rassegnate con lettera del 23.12.2008, prima cioè della formale apertura del procedimento disciplinare a suo carico, ma dopo aver ricevuto contestazione dei relativi addebiti ex art. 71 n. 2 R.Giur. ad istanza della Procura Federale) per avere, in violazione degli artt. 17 Statuto FIPAV e 19 RAT. *“con colpa grave e grave pregiudizio per l’organizzazione della Federazione, omesso di omologare ufficialmente più incontri del comitato provinciale Under 14 femminile, stagione agonistica 2007/2008, consentendo che altri procedessero in sua vece all’ufficializzazione dei risultati sportivi e delle classifiche relative, omesso di redigere su supporto cartaceo, utile e necessario ai fini della successiva affissione, i provvedimenti a definizione dei procedimenti di competenza, consentendo che i comunicati ufficiali venissero pubblicati solo in rete e senza che degli stessi esistesse copia da conservare agli atti; omesso di esercitare il dovuto controllo su diciassette incontri del Campionato Provinciale U/14 femminile stagione agonistica 2007/2008 al fine di valutarne la regolarità attraverso l’esame dei relativi referti arbitrali, in realtà mai acquisiti agli atti”*.

Il primo giudice, rigettata l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata *in limine* dall’incolpato, ha infatti ritenuto che *“il comportamento gravemente omissivo posto in essere dagli incolpati e dagli stessi sostanzialmente ammesso, merita senz’altro sanzione, non potendo certo il riferimento ad una “prassi” attribuita al Commissario straordinario del Comitato Provinciale, non comprovata e comunque, ove pur posta in essere, rispondente ai criteri di eccezionalità di ogni gestione commissariale, assumere i caratteri di esimente della sistematica violazione delle disposizioni regolamentari da parte di soggetti preposti istituzionalmente alla vigilanza sulla corretta applicazione ed osservanza di queste”*.

Il Giampellegrini propone appello per i seguenti motivi:

1. difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale della FIPAV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 113, commi 3 e 4, del regolamento giurisdizionale della FIPAV.
 2. mancata motivazione in ordine alla eccepita incompetenza in ordine al giudizio in merito all'attività svolta da un organo giurisdizionale.
 3. mancata e/o contraddittoria motivazione in ordine alla presenza dell'elemento psicologico nei fatti contestati.
 4. mancata e/o contraddittoria motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 49 lett. c del regolamento giurisdizionale FIPAV.
 5. eccessività della sanzione applicata.
- concludendo per l'annullamento della decisione impugnata o, in subordine, per la riduzione della sanzione inflitta a quella minima prevista dal Regolamento Giurisdizionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va subito precisato che le censure con cui viene riproposta la questione pregiudiziale risolta dal primo giudice nel senso della affermazione della sua giurisdizione sono prive di fondamento.

Deduce infatti l'appellante, dimessosi da ogni incarico FIPAV - come detto - in data 23.12.2008, che sarebbe *“principio generale dell'ordinamento giuridico [...] che l'ex tesserato non sia più sottoponibile a giudizio disciplinare non essendo più lo stesso sottoposto al vincolo della giustizia sportiva che presuppone la predetta qualità”*.

Viceversa la CGN, con motivazione esaustiva ed immune da censure - che la CAF dichiara di condividere, facendola propria, pur con le precisazioni che seguono - ha correttamente affermato la giurisdizione del giudice sportivo ai fini disciplinari anche nei confronti dell'ex tesserato; il tutto alla ovvia condizione che le contestazioni sottese siano riferite, come è pacifico nel caso di specie, a condotte poste in essere durante la vigenza del tesseramento stesso.

Giova infatti rammentare che, a norma dell'art. 8 lett.c. dello Statuto FIPAV, i dirigenti e i componenti delle commissioni federali - e con essi i giudici monocratici territoriali e/o centrali, come precisato al successivo art. 11 (cfr. anche art. 13 n. 2 lett. a) R. Giur.) - in caso di infrazione alle norme statutarie o regolamentari, vanno soggetti (al vincolo di giustizia ex art. 20. n. 2 Statuto e dunque) alla giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia federali e alle relative sanzioni disciplinari (artt. 2 - 3 L. 280/03 e 20 n. 1 - 19 Statuto).

Al principio generale in questione - che priva definitivamente di rilievo il motivo di appello sub 2. (è chiaro infatti che la CGN non ha inteso censurare *“l'attività posta in essere da un organo giurisdizionale FIPAV nell'esercizio delle sue funzioni”* ma semmai sanzionare atti e comportamenti disciplinarmente rilevanti proprio perché realizzati al di fuori e in contrasto con esse) - non sfugge la posizione di chi si sia dimesso, non importa se prima o dopo il formale inizio dell'azione disciplinare (coincidente, come è noto, con il deferimento operato dalla Procura federale) al fine precipuo di sottrarsi ad eventuali sanzioni e/o comunque di impedirne il corso.

Ed invero, anche a voler omettere di considerare che la lettera di dimissioni citata in premessa, come ivi apertamente affermato, risulta inviata per reazione alla contestazione ex art. 71 n. 2 R. Giur. ricevuta dall'incolpato in pari data e dunque strumentalmente tesa a sottrarre l'incolpato stesso all'azione disciplinare che ne sarebbe conseguita, non può certo dirsi con il Giampellegrini che *“La Commissione Giudicante Nazionale della FIPAV non ha dato alcuna motivazione concreta su tali questioni, trincerandosi in modo semplicistico in una erronea interpretazione nel Regolamento Giurisdizionale della FIPAV”*.

Non solo infatti la CGN ha correttamente applicato le norme e i principi (cfr. Corte Federale FIPAV C.U. n. 1 del 24-25.10.2007) vigenti nell'Ordinamento statale e domestico, ma ha anche richiamato la più recente pronuncia in argomento del giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio - Sezione III[^] - n. 2472/2008) nella cui motivazione, e in analoga fattispecie, si legge: *“Il Collegio ritiene che [...] nulla impedisca di sottoporre a procedimento disciplinare anche un tesserato già dimessosi [...]. Al fine di giustificare le conclusioni alle quali il Collegio è pervenuto soccorrono - pur con gli opportuni distinguo connessi alla differente natura del rapporto - i principi pacificamente affermati nell'ambito dell'impiego pubblico, nel quale si ammette in via generale l'esperibilità del procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, nelle ipotesi in cui sussista in concreto un interesse giuridicamente qualificato, dell'impiegato o della stessa Amministrazione, ad una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto in servizio dal dipendente (Cons. Stato, II Sez., 16 maggio 2001, n. 422; T.A.R. Veneto, II Sez., 22 agosto 2002 n. 4514). Tali principi possono essere ragionevolmente trasfusi nel caso in esame nel quale l'interesse dell'ordinamento sportivo a sanzionare un tesserato - pur a fronte della sicurezza che lo stesso non potrà in alcun caso[...] chiedere una nuova iscrizione - deriva dalla necessità [...] di moralizzare il mondo sportivo accertando sempre e comunque il comportamento asseritamente amorale di un ex iscritto”*.

E' appena il caso di precisare che, indipendentemente dal connotato doloso o colposo delle violazioni contestate e/o dall'aver queste arrecato o meno un pregiudizio di tipo economico, sussiste senza dubbio in capo alla Federazione un “interesse concreto giuridicamente qualificato” alla valutazione, sotto il profilo disciplinare, del comportamento di chi, in regime di appartenenza, abbia violato a vario titolo i doveri di lealtà e probità sanciti ex artt. 17 Statuto FIPAV e 19 RAT., motivato dalla necessità di garantire doverosa tutela a quei valori ultimi, basilari e fondanti su cui poggiano il mondo dello Sport e le sue realtà associative.

La conclusione contraria, del resto, avallerebbe la possibilità per l'incolpato di evitare (in qualsiasi momento e a propria discrezione) non solo il giudizio sportivo ma anche la sanzione indiretta della impossibilità di una nuova iscrizione (cfr. il divieto previsto dal quinto comma dell'art. 8 Statuto FIPAV).

Nè le tesi dell'appellante possono trovare appiglio nella disposizione contenuta all'art. 113 n. 4 R. Giur, secondo cui *“Qualora un tesserato che ha commesso infrazioni disciplinari perda successivamente la qualifica di tesserato, i termini di prescrizione restano sospesi, per il solo procedimento a suo carico, fino al momento in cui riacquisti la qualifica di tesserato. Resta perseguibile l'associato di appartenenza ai sensi dell'articolo 55 del presente Regolamento”* dal momento che tale articolo non sancisce alcun divieto in ordine alla procedibilità dell'azione disciplinare a carico del tesserato dimessosi, dovendo perciò trovare applicazione, anche in tale ipotesi, le norme e i principi generali di cui sopra.

Quanto ai motivi di appello sub 3. - 4., tenuto conto che il Giampellegrini non ha contestato la fondatezza e/o la veridicità degli addebiti, è sufficiente rammentare da un lato che in base all'art. 55 n. 1 R. Giur. gli associati, i loro dirigenti, i soci e i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di colpa o dolo senza distinzione alcuna e, dall'altro, che nella parte motiva della decisione impugnata si legge testualmente *“Il contegno processuale degli incolpati, peraltro riconosciuto dalla stessa Procura, consente unicamente di elidere le aggravanti contestate per l'equivalenza delle ritenute attenuanti ex art. 54 R.G.”* dovendosi quindi ritenere che l'aggravante ex art. 49 lett. c) R. Giur. - sebbene contestata dalla Procura Federale - non abbia trovato applicazione.

Per ciò che attiene al motivo di appello sub 5., la CAF, visti gli artt. 48 e segg. R. Giur. e valutate le circostanze del caso concreto, dichiara di ritenere equa la sanzione comminata, avuto riguardo sia alla gravità sia alla reiterazione nel tempo delle condotte contestate

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, determinando il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 4 giugno 2009